



COMUNE DI RIPARBELLA

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 23/11/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024.
APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 14:30 presso la sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, con la presenza dei seguenti componenti:

	Pres.	Ass.
NERI SALVATORE	X	
MARRAFFA MONICA	X	
LUCIBELLO PIANI ALESSANDRO	X	
TOTALE	3	0

La seduta è presieduta dal Sindaco Salvatore Neri.

Ad essa partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Salantri, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta; Visto

l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi

regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che il regolamento attuativo previsto dall'art. 4 comma 3, del D.Lgs. 23/2011 non è stato ancora emanato e che pertanto per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 2994 del 06/03/2018 ha iscritto il Comune di Riparbella (PI) nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2023;

Preso atto che l'art. 1 comma 3 del citato Regolamento Comunale dispone che il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e le relative tariffe vengano deliberate dall'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione (art. 4 comma 1 del Regolamento Comunale in materia di Imposta di soggiorno);

Ricordato inoltre che la Regione Toscana ha approvato la legge n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018;

Considerato che il sopra richiamato Testo unico del sistema turistico regionale a cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione dello stesso (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

Tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno;

Dato atto che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 così come convertito in legge nonché le norme contenute nel "Testo unico del sistema turistico regionale" (legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 così come modificata per effetto della legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018), sono state recepite nel Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2023;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare ulteriore impulso agli interventi a favore del turismo, della manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali;

Rilevato che per assicurare adeguati servizi e standard di qualità è necessario procurarsi in proprio, ovvero attraverso gli introiti dell'Imposta di Soggiorno, i mezzi finanziari destinati ai suddetti interventi;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno vigente, ad individuare il periodo di applicazione dell'imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre nonché ad approvare una tariffa di imposta pari ad euro 1,00 da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel territorio comunale ad esclusione degli ostelli della gioventù a cui applicare una tariffa di imposta pari ad euro 0,50;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) Di determinare la tariffa dell'imposta di soggiorno per il Comune di Riparbella pari ad euro 1,00 da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel territorio comunale ad esclusione degli ostelli della gioventù a cui applicare una tariffa di imposta pari ad euro 0,50, per il periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024;

2) Di specificare che le tariffe si applicano per ogni giorno di soggiorno, secondo le modalità di cui al regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 28/04/2023;

3) Di designare il Sig. Salvatore Neri quale funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno; Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo;

4) Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

5) Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salantri

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL SINDACO
Salvatore Neri

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*